

REGOLAMENTO E INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA DEL COMUNE

(approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 17/12/1996)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina, la designazione e la revoca a pubblici incarichi di competenza comunale in base a leggi, regolamenti, convenzioni e contratti.
2. Esso costituisce anche un documento di indirizzo per le nomine presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco ai sensi degli articoli 32 e 36 della legge 8/6/1990, n. 142.
3. Il presente Regolamento è volto ad assicurare che le nomine e le designazioni di competenza comunale siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 51 della Costituzione in ordine all'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, nonché a garantire su tali incarichi il controllo da parte della comunità locale.
4. Le nomine effettuate ai sensi del presente regolamento dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pari opportunità e comunque tendere, per quanto possibile, a garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi tra coloro che ricoprono pubblici incarichi su nomina o designazione del Comune.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: - alle nomine e alle designazioni per le quali è richiesto come requisito soggettivo la qualità di Consigliere comunale o di assessore o di titolare di altri incarichi; - alle nomine e alle designazioni vincolate allo svolgimento di rapporto di impiego presso il Comune; - alla nomina degli assessori.

Art. 3 - Competenza alle nomine e alle designazioni

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, con esclusione dei casi espressamente riservati dalla legge al Consiglio, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta provvedono, con le modalità previste dal presente Regolamento, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite a tali organi dalle disposizioni di legge e da ogni altra fonte.
3. Spettano al Consiglio Comunale le nomine e le designazioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 4 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. In tutti i casi in cui la durata del mandato è genericamente riferita alla durata del mandato amministrativo dell'organo competente alla nomina o alla designazione, gli incarichi cessano all'atto della nomina dei nuovi rappresentanti.
2. In tutti gli altri casi la durata del mandato è quella fissata dalle singole fonti giuridiche che disciplinano la specifica nomina o designazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 5 - Requisiti soggettivi richiesti

1. Le nomine e le designazioni dovranno essere effettuate tra persone che: - dispongano delle capacità e delle esperienze necessarie in relazione all'incarico da conferire; - siano in possesso dei requisiti previsti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale e degli altri eventualmente richiesti per il singolo caso.

Art. 6 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'incarico di Consigliere Comunale stabilite dalla legge 154/1981 si applicano anche alle nomine e designazioni di cui al presente regolamento.
2. Non possono inoltre ricoprire gli incarichi di cui al presente regolamento: - i dipendenti pubblici che svolgano mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti e organismi interessati; - i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti ed organismi interessati; - coloro che prestino attività di consulenza o collaborazione presso enti interessati alla nomina o designazione; - i coniugi, gli ascendenti, i discendenti e i parenti fino al secondo grado dei componenti l'organo competente alla nomina o alla designazione.
3. Si applicano inoltre le procedure stabilite dalla medesima legge, in quanto compatibili, per la rimozione delle cause di ineleggibilità, preesistenti o sopravvenute, e delle condizioni di incompatibilità, nonché per la decadenza e le relative controversie.

Art. 7 - Presentazione di candidature

1. Prima di procedere alle nomine e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza, il Presidente del Consiglio, qualora si tratti di nomine di competenza del Consiglio Comunale, o il Sindaco, qualora si tratti di nomine di competenza della Giunta o del Sindaco, provvede a dare avviso pubblico alla cittadinanza della nomina o designazione da effettuare e della facoltà di ogni cittadino di formulare proposte di candidatura.
2. L'avviso pubblico sarà reso noto con le modalità di volta in volta più opportune ed atte a informare in particolare le associazioni per la tutela di interessi diffusi, le organizzazioni di volontariato, gli organismi di partecipazione su base di quartiere, le organizzazioni professionali e di categoria e ogni altra espressione organizzata della società che possa avere interesse o attinenza alla specifica nomina o designazione da effettuare.
3. Le proposte di candidatura o di autocandidatura devono contenere per ogni candidato: - i dati anagrafici completi; - i titoli di studio, la professione o l'occupazione abituale e il curriculum personale; - l'elenco degli eventuali requisiti soggettivi richiesti agli effetti della nomina o della designazione; - i motivi della candidatura con particolare riferimento alle capacità e alle esperienze acquisite in relazione allo specifico incarico proposto; - la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal candidato.

Art. 8 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Qualora non esistano nelle specifiche fonti giuridiche diverse indicazioni circa le modalità di voto, il Consiglio comunale procede alla nomina o alla designazione di propria competenza con voto di preferenza limitato ai 2/3 dei soggetti da designare o nominare.

Art. 9 - Nomine e designazioni di competenza della Giunta

1. Le nomine e le designazioni effettuate dalla Giunta Comunale vanno comunicate per iscritto ai Capigruppo consiliari entro i 10 giorni successivi all'adozione dell'atto ed al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 10 - Nomine e designazioni di competenza del Sindaco

1. Le nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco dovranno essere effettuate nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.
2. Il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende e istituzioni qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario.
3. Le nomine e le designazioni effettuate dal Sindaco vanno comunicate per iscritto ai Capigruppo consiliari entro i 10 giorni successivi all'adozione dell'atto ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. L'atto di nomina del Sindaco è soggetto a parere di legittimità del segretario Comunale nei limiti del rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 11 - Revoca, decadenza e sostituzione

1. La decadenza per incompatibilità anche sopravvenuta ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento avviene con le stesse modalità previste dalla legge vigente per i consiglieri comunali.
2. E' facoltà dell'organo competente alla nomina procedere alla revoca del mandato per inadempienza rispetto agli indirizzi e agli eventuali mandati particolari di cui all'art. 12: L'atto di revoca deve essere congruamente motivato ed il procedimento deve comunque dare facoltà di contraddittorio all'interessato alla revoca.
3. La sostituzione conseguente alla decadenza o alla revoca avviene con le stesse modalità previste per la nomina e la designazione.

Art.12 - Accettazione e doveri inerenti il mandato

1. Nell'ambito dei propri poteri di indirizzo gli organi comunali competenti alla nomina o alla designazione possono formulare appositi documenti di indirizzo o eventuali mandati particolari che vengono sempre notificati, a cura del Segretario Comunale, ai rappresentanti interessati.
2. Coloro che sono stati nominati o designati a norma del presente regolamento sono tenuti a conformarsi agli indirizzi e agli eventuali mandati particolari.
3. Coloro che sono stati nominati o designati sono tenuti a dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico nonché l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della nomina, pena la decadenza.
4. Coloro che sono stati nominati o designati a norma del presente regolamento sono tenuti a presentare annualmente una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente dall'ente od organismo in cui sono stati nominati o designati. Tale relazione deve, inoltre, indicare l'operato di coloro che sono stati nominati o designati anche in riferimento agli indirizzi e ai mandati particolari di cui al primo comma del presente articolo. 1

Art.13 - Norma finale

1. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle nomine e alle designazioni già effettuate precedentemente.